

**COMUNE DI RIOLA SARDO
PROVINCIA DI ORISTANO**

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del
23.01.2002

ART. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune, al fine di consentirne la fruizione più ampia possibile e di garantirne un uso corretto e rispettoso.

ART. 2 Soggetti utilizzatori

Gli impianti sportivi comunali devono essere destinati prioritariamente agli alunni delle scuole, qualora le stesse non dispongano di strutture adeguate.

Soddisfatte le esigenze degli alunni delle scuole, gli impianti devono essere destinati ad attività sportive effettuate da parte dei seguenti soggetti:

- associazioni e società sportive;
- enti di promozione sportiva.

ART. 3 Tipologie di utilizzo

Gli impianti sportivi comunali devono essere riservati all'effettuazione delle seguenti attività:

- a) allenamenti, corsi, campionati ed attività sportive temporanee;
- b) manifestazioni sportive;
- c) manifestazioni non sportive (spettacoli, convegni, congressi, mostre ecc.).

Le manifestazioni non sportive possono essere effettuate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento delle esigenze delle attività sportive programmate e devono essere autorizzate dal Comune.

ART. 4 Tipologie di gestione

Gli impianti sportivi e le loro attrezzature appartengono al patrimonio indisponibile del Comune.

La loro gestione deve essere effettuata con una delle seguenti modalità:

- a) gestione diretta da parte del Comune;
- b) gestione in concessione ad associazioni, società o enti di promozione sportiva.

La gestione degli impianti sportivi che rivestono rilevanza economica viene effettuata mediante concessione a soggetti aventi i requisiti di legge, mediante pubblica gara.

Nel caso di gestione diretta, il Comune provvede con proprio personale alla gestione, a tutte le spese, i servizi e le forniture relativi agli impianti e alle attrezzature, alla manutenzione ordinaria e straordinaria; ne autorizza l'uso da parte di associazioni, società o enti di promozione sportiva; introita le tariffe.

Nel caso di concessione il soggetto concessionario esercita, in base alla concessione, tutti i diritti e le facoltà spettanti al Comune, provvede a tutte le spese, i servizi e le forniture relativi agli impianti, inclusa la manutenzione ordinaria; ne

regola l'utilizzo da parte di associazioni, società o enti di promozione sportiva e ne introita i corrispettivi.

ART. 5 Criteri per l'assegnazione

L'utilizzo degli impianti sportivi è stabilito prioritariamente alle associazioni, società o enti di promozione sportiva che svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto, tenendo conto dei seguenti criteri:

- numero degli atleti iscritti e praticanti;
- anni di attività effettuata;
- livello dei campionati cui ha partecipato;
- risultati agonistici ottenuti;
- attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

ART. 6 Competenze relative alla gestione

Le competenze degli organi del Comune in ordine alla gestione degli impianti sportivi sono ripartite nel modo seguente:

- a) il Consiglio individua gli indirizzi generali per la realizzazione, la manutenzione e lo sviluppo degli impianti; definisce la disciplina generale delle tariffe;
- b) la Giunta stabilisce le modalità di gestione e le clausole fondamentali delle convenzioni tra Comune e soggetti utilizzatori; approva annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti; individua i criteri per l'assegnazione degli spazi negli impianti;
- c) il Responsabile del servizio tecnico provvede alla stipula delle convenzioni e vigila sul rispetto delle clausole in esse contenute, con particolare riguardo al pagamento dei canoni, al deposito cauzionale, allo stato d'uso e manutenzione, al rispetto delle norme in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature; esercita tutti i compiti gestionali connessi alla gestione.

ART. 7 Autorizzazione all'utilizzo

Nel caso in cui l'impianto sportivo viene gestito direttamente dal Comune, le associazioni, società o enti di promozione sportiva che intendono svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne l'autorizzazione all'utilizzo, devono farne richiesta all'ufficio tecnico, allegando alla domanda un prospetto delle attività da svolgere ed un calendario delle stesse.

L'autorizzazione all'utilizzo ha durata pari a quella della stagione agonistica.

Nel caso in cui più soggetti facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, il Comune può autorizzare più associazioni, società o enti di promozione sportiva, specificando nelle autorizzazioni le modalità e le fasce orarie di utilizzo.

ART. 8 Concessione d'uso

Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso deve essere regolato da una concessione amministrativa.

Le concessioni hanno una durata massima di nove anni.

Le concessioni devono fare esplicito richiamo al presente regolamento, che dovrà essere allegato alle convenzioni stesse.

Il concessionario deve:

- a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata rilasciata;
- b) non consentire l'uso neppure parziale o temporaneo dell'impianto da parte di terzi;
- c) collaborare ad iniziative di promozione dell'attività sportiva organizzate dal Comune e concedere libero accesso al pubblico per assistervi;
- d) praticare prezzi agevolati per i giovani, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni di volontariato;
- e) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole che non possiedano impianti propri, secondo tempi e modalità concordati;
- f) mettere a disposizione l'impianto nelle giornate di sabato, domenica e festivi, per l'effettuazione di attività e manifestazioni sportive e non concordate con il Comune;
- g) adempiere agli obblighi in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed informare gli utenti sul piano di sicurezza elaborato dal Comune.

ART. 9 Manutenzione

Nel caso in cui gli impianti siano dati in autorizzazione d'uso o in concessione ad associazioni, società o enti di promozione sportiva, la manutenzione ordinaria è a carico del soggetto utilizzatore, il quale consentirà e agevolerà le visite periodiche di amministratori o funzionari del Comune.

Il Comune indica e prescrive le tipologie dei lavori di manutenzione ordinaria ritenuti necessari, con congruo preavviso rispetto alla data di effettuazione.

La manutenzione straordinaria dell'impianto e delle attrezzature è a totale carico del Comune.

Il concessionario deve presentare al Comune, alla fine della stagione agonistica, una relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva effettuata.

ART. 9 Tariffe

La Giunta approva ogni anno le tariffe per l'uso degli impianti, unitamente alle modalità e ai tempi di versamento.

Le tariffe devono essere corrisposte dagli utenti e versate al Comune dalle associazioni, società o enti di promozione sportiva assegnatari dell'impianto.

Le tariffe devono essere differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e più elevate per i soggetti che ricavano un utile dalla gestione.

ART. 10 Uso sociale degli impianti

Il Comune deve garantire che la gestione degli impianti, sia di quelli gestiti direttamente che di quelli dati in concessione, sia finalizzata ad un uso sociale, cioè assicuri la diffusione e l'incremento della pratica sportiva, garantendo la fruizione privilegiata da parte degli adolescenti, dei portatori di handicap, degli anziani e delle associazioni del volontariato operanti nel settore della protezione civile, relativamente alle esercitazioni connesse.

ART. 11 Informazioni ai soggetti utilizzatori

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, le tariffe, gli orari, le manifestazioni, le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati, mediante affissione negli impianti e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei soggetti interessati deve essere comunicato ai richiedenti con le relative motivazioni.

ART. 12 Risarcimento dei danni

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la sua conservazione ed è tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti e spettatori, alle strutture ed alle attrezzature mobili ed immobili. Il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti è a carico del titolare dell'autorizzazione d'uso, del concessionario o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

ART. 13 Polizza assicurativa

Il Comune o il concessionario dell'impianto deve stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dal suo utilizzo, che tuteli gli atleti, i dirigenti e gli spettatori ammessi nell'impianto. Il concessionario deve concordare la polizza assicurativa con il Comune, riguardo ai rischi assicurati ed ai massimali, prima della stipula della convenzione. In caso di gestione in concessione il Comune non risponde dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro accaduto nell'area di ogni singolo impianto.

ART. 14 Decadenza e revoca della concessione di gestione

Il titolare di autorizzazione d'uso o il concessionario dell'impianto decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, nei casi seguenti:

1. morosità nel pagamento del canone previsto dal tariffario;

2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali, o derivati da negligenza, alle strutture degli impianti.

Nessun indennizzo spetta al titolare di autorizzazione d'uso o al concessionario, ad alcun titolo, neppure a titolo di rimborso spese, in caso di decadenza della concessione nei casi e per i motivi sopra indicati.

Gli spazi o le fasce orarie resisi disponibili nell'impianto nei casi di decadenza dell'autorizzazione o della concessione devono essere tempestivamente assegnati dal Comune, per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia agli spazi assegnati, l'associazione, la società o l'ente di promozione sportiva rinunciatario deve dare comunicazione scritta agli uffici comunali competenti, i quali provvedono alla loro riassegnazione.

In caso di mancata comunicazione della rinuncia, all'associazione, società o ente di promozione sportiva rinunciatario continuerà ad essere addebitato il canone ed eventuali altri oneri previsti per l'uso dell'impianto.

Il Comune ha facoltà di revocare le autorizzazioni d'uso e le concessioni, o di sospenderle temporaneamente, nei casi in cui ciò sia necessario per ragioni di carattere tecnico o manutentivo, o per motivi di ordine pubblico.

ART. 15 Vigilanza e custodia degli impianti

Nei casi in cui l'impianto non abbia un custode, ogni associazione, società o ente di promozione sportiva assegnatario dell'impianto deve segnalare per iscritto al Comune particolari inconvenienti, danni o difetti riscontrati nel medesimo; in caso contrario si intende che l'assegnatario abbia accettato come idoneo e funzionale l'impianto e risponde di eventuali danni in esso successivamente riscontrati.

Nel caso in cui l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia, la vigilanza spetta al custode, il quale provvederà all'apertura e chiusura dell'impianto, alla consegna agli utilizzatori e alla vigilanza sulle modalità d'uso.

ART. 16 Deposito cauzionale

Chiunque abbia l'uso degli impianti sportivi deve costituire a favore del Comune, in caso di gestione diretta, o del concessionario, un deposito cauzionale, in contanti o mediante polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza della convenzione.

La misura della cauzione è stabilita dalla Giunta in sede di approvazione delle clausole della concessione, in rapporto all'entità dell'impianto, delle tipologie di utilizzo e della durata.

ART. 17 Uso gratuito

Le associazioni, società o enti di promozione sportiva e le scuole possono ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite, senza pagamento di canone e deposito cauzionale.

Essi sono responsabili di eventuali danni arrecati all'impianto.

ART. 18 Responsabilità per valori o effetti personali

Il Comune o il concessionario non rispondono in alcun modo degli oggetti di proprietà personale e dei valori lasciati incustoditi nei locali.

ART. 19 Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni, sia ad ingresso libero che a pagamento, le associazioni, società o enti di promozione sportiva devono provvedere alla vigilanza ed assumono ogni responsabilità verso il Comune per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere, eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento degli atleti, dei dirigenti e del pubblico.

L'ingresso del pubblico negli impianti è ammesso solo in presenza delle autorizzazioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo presso l'Ufficio Territoriale del Governo. I legali rappresentanti dei soggetti che ottengono dal Comune l'autorizzazione d'uso o la concessione degli impianti sono personalmente responsabili, in sede civile e penale, delle conseguenze che derivino dall'indebito accesso di persone non autorizzate all'interno dell'impianto.

Nei casi in cui le leggi di pubblica sicurezza lo impongano, le Associazioni, Società o Enti devono richiedere agli organi competenti l'invio di un servizio di vigilanza, come previsto per le manifestazioni pubbliche.

ART. 20 Copie

Copia del presente regolamento può essere richiesta da ogni cittadino o da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni sportive.

ART. 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo l'esito favorevole del controllo da parte del CO.RE.CO., verrà pubblicato per quindici giorni all'albo del Comune ed entrerà in vigore al termine della predetta pubblicazione.

